



COMUNICATO UFFICIALE N. 71/L – 16 AGOSTO 2017

71/181

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 19/A della F.I.G.C., pubblicato in data 20 Luglio 2017:
Comunicato Ufficiale n. 19/A

Il Consiglio Federale

- visti i Comunicati Ufficiali n. 113/A del 3 febbraio 2017 e n. 187/A del 26 giugno 2017;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società S.S. JUVE STABIA S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al campionato professionistico di competenza 2017/2018, previsti dai citati Comunicati Ufficiali, riguardante il regolare assolvimento dei seguenti tributi:

- IVA relativa agli anni d'imposta 2016, 2015, 2014, 2013 e 2012;
- IRAP relativa ai periodi d'imposta 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013, 2011/2012, 2010/2011 e 2009/2010;
- IRES relativa al periodo d'imposta 2013/2014.

In particolare, dall'istruttoria condotta è emerso che:

- la società ha esperito una procedura di ristrutturazione dei debiti in forza dell'art. 182 bis della L.F.;
- nell'ambito di detta procedura è stata conclusa, in data 29 giugno 2017, una transazione fiscale con l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli concernente, tra le altre, le esposizioni debitorie nei confronti dell'Erario per le annualità ed i tributi summenzionati;
- attualmente pendono ancora i termini per l'omologazione del citato accordo di ristrutturazione dei debiti da parte del competente Tribunale;
- la transazione fiscale sottoscritta in data 29 giugno 2017 presenta una efficacia correlata alla omologazione dell'accordo di ristrutturazione disciplinato dall'art. 182 bis della L.F.;
- il documento integrativo, datato 11 luglio 2017, della transazione fiscale non precisa se il punto 24 della medesima transazione debba intendersi integralmente eliso, non consentendo così di apprezzare con assoluta certezza se la citata transazione espliciti immediata efficacia (con conseguente immediata rimodulazione dell'esposizione debitoria nei confronti del Fisco) e ciò anche alla luce dello stato in cui si trova il procedimento di omologazione dell'accordo

ex art. 182 bis L.F..

- tenuto conto che – appurato che non si è ancora perfezionato l'iter previsto dall'art. 182 bis L.F. nel cui ambito è stata esperita la citata transazione fiscale – la Co.Vi.So.C. non ha ritenuto rispettato l'adempimento relativo al regolare assolvimento dei tributi oggetto dell'accordo sottoscritto, in data 29 giugno 2017, con l'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 182 ter L.F.;
- vista la comunicazione in data 11 luglio 2017, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato, per quanto di competenza, la società S.S. JUVE STABIA S.r.l. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al campionato Serie C 2017/2018;
- constatato che, avverso tale decisione negativa, la società S.S. JUVE STABIA S.r.l., nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 113/A del 3 febbraio 2017, ha presentato ricorso;
- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
- visto il motivato parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.C. all'accoglimento del ricorso;
- su proposta del Presidente Federale, visti l'articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di accogliere il ricorso della S.S. JUVE STABIA S.r.l. e di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2017/2018, disponendo per l'effetto l'ammissione della stessa al Campionato Serie C 2017/2018.

Pubblicato in Firenze il 16 Agosto 2017

IL PRESIDENTE
Dott. Gabriele Gravina